

**S I N D A C A T O
U N I T A R I O
N A Z I O N A L E
A S S I S T E N T I
S O C I A L I**

Segreteria Nazionale

Via Modena 47 Roma

T.06/484795 Fax 06/48916112

Email : sunas@tin.it

Roma, 9/10/2003

Prot. 94/03 SN

PRESIDENTE CAMERA DEI DEPUTATI

On. Pier Ferdinando Casini

PRESIDENTE DEL SENATO

Sen. Marcello Pera

PRESIDENTI e ON. PARLAMENTARI COMPONENTI

DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO

CAPIGRUPPO DI TUTTE LE FORZE POLITICHE

PRESENTI IN PARLAMENTO

Al Ministro alla Giustizia *On. Roberto Castelli*

Sottosegretario alla Giustizia *On. Jole Santelli*

Al Ministro della Salute *Prof. Girolamo Sirchia*

Sottosegretario alla Salute *Sen. Cesare Cursi*

Al Ministro per le Pari Opportunità *On. Stefania Prestigiacomo*

Al Ministro al Lavoro e Politiche Sociali *On. Roberto Maroni*

Sottosegretario al Lavoro e Politiche Sociali *On. Grazia Sestini*

Al relatore II C. Giustizia *On. Maria Burani Procaccino c/o II*

Al Relatore di maggioranza *On. Carolina Lussana*

Al Relatore di minoranza *On. Anna Finocchiaro*

Loro sedi

Oggetto: Osservazioni sul ddl. C. 2517

“Misure in materia di diritto di famiglia e dei minori”.

La scrivente associazione sindacale professionale ha da tempo inteso dare il proprio apporto allo svolgimento dei lavori parlamentari, con documenti ed osservazioni (divulgati anche attraverso il proprio organo di stampa il Notiziario SUNAS, periodico associato all'USPI) a partire dalla nota del luglio 2002 indirizzata ai Presidenti della Camera e del Senato, ai Ministri Giustizia e Politiche Sociali, che ha avuto il particolare riscontro del Presidente Casini il quale in una lettera indirizzata al

SUNAS ha assicurato la trasmissione alla Commissione Giustizia per le necessarie valutazioni al riguardo.

L'attuale testo del ddl 2517, come risultato modificato dalla Commissione II, anche alla luce dei pareri già espressi dalle Commissioni della Camera I (Affari Costituzionali), IV (Finanze), XI (Lavoro), XII Affari Sociali e del Comitato per la legislazione, risulta aver recepito alcuni dei punti messi in rilievo dal SUNAS quali, tra l'altro, la puntualizzazione della formazione ed operatività specializzata, sia per quanto concerne la magistratura che i servizi sociali, nonché della regolamentazione, con appositi decreti legislativi, dei rapporti tra Autorità giudiziaria e servizi sociali.

Tuttavia si rileva il persistere di alcuni punti di particolare criticità negli artt. 8, 10 e 14.

Art 8 Con le disposizioni contenute nel ddl all'art 8, al riguardo della nomina dei Giudici Onorari, gli assistenti sociali - che già ricoprono tale incarico in base a specifiche indicazioni e circolari del Consiglio Superiore della Magistratura che inserisce detta professionalità tra quelle consone alla funzione - vengono incomprensibilmente esclusi tra coloro i quali potranno essere nominati Giudici Onorari presso le istituende Sezioni specializzate per la famiglia e per minori;

Detta previsione esclude nello specifico la presenza qualificata della componente sociale, invece ampiamente apprezzata e riconosciuta dalla stessa magistratura minorile per le sue capacità e specificità.

Art 10 agli Uffici del Servizio Sociale Minorile del Ministero della Giustizia ed ai Servizi Sociali degli Enti Locali – in cui la professione di assistente sociale risulta centrale se non esclusiva - vengono delegate, in qualità di ausiliari, funzioni di mera esecuzione mentre invece la prassi consolidata prevede che nell'ambito penale gli USSM e nell'ambito civile i Servizi Sociali dei Comuni coadiuvino il giudice sul versante istruttorio e di supporto per le sue decisioni;

Tale enunciazione delle funzioni contraddice quanto espressamente previsto dalla Legge 84/93 e dal DPR 328/01 (art.21 e segg.), vincolanti l'esercizio professionale degli assistenti sociali con l'iscrizione all'albo e all'Ordine nelle sezioni A e B in relazione a requisiti di studio e/o professionalità, con particolare riguardo al comma 4 dell'art. 1 L.84/93 che recita: "Nella collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'attività dell'assistente sociale ha esclusivamente funzione tecnico-professionale".

Inoltre non appare incoerente sottolineare che il personale dei citati uffici è considerato e retribuito come previsto dal c.c.n.l. quale personale dotato di autonomia ed elevate capacità specialistiche, valutative, gestionali e direttive.

Infine risultano alquanto vaghe sia la espressione contenuta al comma 1 dello stesso art. 10 "dipendenti del comune o con questi convenzionati" (in quanto sarebbe necessario specificare , in base al criterio della specializzazione, la tipologia del servizio in convenzionamento) sia la espressione al comma 2 punto c "verifiche dei rapporti familiari" .

Sembrerebbe dunque più opportuno, per le implicazioni organizzative/operative/professionali/contrattuali rinviare le specificazioni operative agli emanandi decreti legislativi di cui all'art 14.

Art 14 richiama i principi e i criteri direttivi per la delega al Governo dell'adozione di decreti legislativi per regolamentare i rapporti tra Autorità Giudiziaria e Servizi Sociali di cui all'art 10:

- a) *Modalità dei compiti di vigilanza e di verifica dei servizi sociali caratterizzati da continuità di contatto con la autorizzazione giudiziaria";*

Appare molto riduttiva la citazione di “compiti di vigilanza” rispetto ad una più complessa e complessiva attività dei servizi sociali, peraltro già richiesta, prevista da specifiche norme e accordi contrattuali ed espletata da essi, nella attuale collaborazione al giudice in tutto il percorso procedurale.

b) *“Specializzazione degli operatori dei servizi sociali in qualità di ausiliari nelle materie relative alle problematiche minorili e familiari in genere”;*

Appare quasi una enunciazione di principio la previsione di una “specializzazione degli operatori dei servizi sociali in qualità di ausiliari “ senza neanche accennare contestualmente alla titolarità dell’impegno formativo - come invece previsto per i magistrati all’art.4 - o tantomeno al riconoscimento di professionalità e formazioni pregresse ovvero a tirocini per l’assegnazione di tali compiti nell’ambito dei Servizi Sociali (in analogia a quanto prescritto per i giudici all’art.3).

Allo scopo di fornire elementi di supporto riassuntivi, si segnala la necessità di intervenire relativamente

- all’art. 8 , aggiungendo tra gli esperti che possono essere nominati Giudici Onorari *“gli Assistenti Sociali”;*
- all’art. 10 , disponendo invece che *“le sezioni specializzate nell’ambito della competenza penale, si avvalgono degli Uffici del Servizio Sociale del Dipartimento della Giustizia Minorile, mentre per quanto riguarda le competenze civile e amministrativa si avvalgono altresì dei Servizi Sociali dipendenti dai Comuni o con questi specificamente convenzionati”;*
- all’art.14 stabilendo che il Governo nell’attuazione della delega a regolamentare ridefinisca i rapporti tra autorità giudiziaria ed i servizi sociali in termini più dettagliati di *modalità di coadiuvazione, ovvero di collaborazione, consulenza, supporto, valutazione dei servizi sociali in merito ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria, nonché di specializzazione degli operatori dei servizi sociali nelle materie relative alle problematiche minorili e familiari in genere, attraverso specifiche iniziative formative da realizzarsi tra gli enti preposti con l’intervento dei contesti accademici e di alta formazione.*

Riconfermando la piena disponibilità da parte del SUNAS ad ogni ulteriore chiarimento o confronto nel rispetto dei ruoli istituzionali, della natura e dell’operato del gruppo professionale, nell’interesse dell’auspicata tutela dei minori e della famiglia, si resta in attesa di riscontri e si porgono distinti saluti.

La Segreteria Generale Nazionale SUNAS
AS. Dott. Fiorella Cava